GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 5

Adunanza 4 febbraio 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CERCENASCO – ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE (D.C.C. N. 16 DEL 03/10/2012) - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 49 – 2656/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, ROBERTO RONCO e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presiente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Cercenasco:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G.R. n. 47-2743 del 09/04/2001;
- ha approvato con le deliberazioni C.C. n. 21 del 05/07/2007, n. 30 del 30/10/2007, n. 27 del 18/09/2008 e n. 21 del 30/11/2010 quattro Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 03/10/2012, il progetto preliminare di Variante Generale al Piano Regolatore Comunale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Provincia in data 16/11/2012 (pervenuto in data 20/11/2012), per la sua valutazione di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2".
  (*Prat. 12/2012*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.497 abitanti nel 1971, 1.561 abitanti nel 1981, 1.632 abitanti nel 1991 e 1.771 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico positivo nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.310 ettari di pianura con pendenze inferiori ai 5°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, la Carta dell'IPLA (scala 1:25.000 – 1999), individua 238 ettari appartenenti alla *Classe I*^ e 653 ettari alla *Classe II*^, (pari a circa il 68% del territorio comunale);
- è compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale del *"Pinerolese"*, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- è individuato dal P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale"*;
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2;
- sistema produttivo: non presenta ambiti produttivi come definti dal PTC2;
- fa parte del *Patto Territoriale del Pinerolese* (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni);
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 138 e n. 139;
  - è attraversato dai sedimi della ex-linea ferroviaria Airasca - Saluzzo;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è compreso nell'Ambito Sud 3 con i Comuni di: Volvera, None, Candiolo, Vinovo, La Loggia, Piscina, Airasca, Piobesi T.se, Scalenghe, Castagnole Piemonte, Buriasco, Virle, Osasio, Pinerolo quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
  - è attraversato dal Torrente Lemina il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è interessato dalle acque pubbliche del Rio Olona;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante Generale al Piano Regolatore Comunale, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 03/10/2012, finalizzati all'incremento della capacità insediativa e al riconoscimento di nuove aree produttive oltre ad adeguare il Piano al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e alla disciplina sul commercio;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- l'adeguamento del P.R.G.C. al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e alla disciplina regionale sul commercio in sede fissa, riconoscendo un addensamento di tipo A1;
- di aumentare la capacità insediativa con 538 abitanti insediabili nelle aree di espansione e nelle zone di completamento già previste dal Piano; inoltre, vengono quantificati in 251 abitanti collocabili nei volumi recuperabili alla residenza. Incompatibile con le Prescrizioni che esigono attuazione di cui ai commi 8-9 art. 17, comma 4 art. 20, commi 6-7 art. 21, comma 11 art 22 e commi 3 art. 31 delle N.d.A. del PTC2;
- di potenziare le aree a Servizi alla residenza in rapporto alla nuova capacità insediativa (2.808 abitanti in progetto) che ammontano complessivamente a 97.245 mq con un incremento di 29.245 mq;

- di localizzare nuovi ambiti produttivi (Arn) per complessivi 20.911 mq, oltre, a riconfermare quelli esistenti (Ars - 23.926 mq), quelli di completamento (Arc – 10.237 mq) e quelli sparsi (Arn – 20.911 mq), prevedendo un incremento delle attività economiche di circa il 29%. Incompatibile con le Prescrizioni che esigono attuazione di cui ai commi 6-7 art. 24 e comma 1 art. 25 delle N.d.A. del PTC2;
- in riferimento alle infrastrutture, sono previsti nuovi interventi viari, quali, la strada in progetto nell'area Rn1, l'ampliamento della strada vicinale del Broglietto e l'allargamento della strada provinciale da Buriasco nel tratto in curva nella frazione di San Rocco Incompatibile con le Prescrizioni che esigono attuazione di cui ai commi 7-8 art. 42 delle N.d.A. del PTC2;

preso atto che ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 la Variante in questione è assoggetta alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio:
- Valutazione Impatto Ambientale sulla scorta degli Atti costituenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prot. n. 4121/LB6 del 09/01/2013;
- Difesa del Suolo e Attività Estrattiva prot. n. 2776 del 08/01/2013
- Pianificazione Trasporti prot. n. 958971 del 10/12/2012;
- Grandi Infrastrutture Viabilità prot. n. 0949668 del 05/12/2012;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la Circolare dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Piemonte 23 maggio 2002 n. 5/PET, con la quale sono fornite indicazioni sulle procedure di approvazione dei Piani regolatori a seguito dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77, che il progetto preliminare di

Variante Generale al Piano Regolatore Comunale di Cercenasco, adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 03/10/2012, presenta alcuni elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, mentre, non si pone in contrasto con i progetti sovracomunali e con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2 per le motivazioni di seguito esposte:

a) al comma 8 dell'art. 17 delle N.d.A. del PTC2 è citato: *"(Prescrizioni che esigono attuazione) - In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34."*, e al comma 9, in cui è citato: *"(Prescrizioni che esigono attuazione) - Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola, ovvero da suoli di I e II Classe di Capacità d'Uso ……, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico……"*, ribadito dal comma 11 dell'art. 22 delle N.d.A. del PTC2.

   Dalla carta dell'Istituto per le Piante da Legno e L'Ambiente (IPLA) in scala 1:50.000 si osserva come il centro abitato si sviluppi su terreni in classe II di Capacità d'Uso, determinando, come emerge dalla carta *"Ridefinizione delle aree Libere e di Transizione"*, delle previsioni che interessano evidentemente terreni con una buona fertilità. Si rende, pertanto, opportuna una valutazione più oculata delle nuove aree di espansione (zone Rn) che dovrebbero, come richiamato dalla sopraccitata prescrizione, rappresentare una scelta successiva al riuso e alla sostituzione edilizia e completamento;

b) al comma 7 art. 21 delle N.d.A. del PTC2 è citato: *"(Prescrizioni che esigono attuazione) - I piani regolatori sono essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e della domanda aggiuntiva locale; interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori……..al 10%* [della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.] *nei Comuni con popolazione residente inferiore* [a 3.000 abitanti]; *dalla soglia di incremento massimo percentuale sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia o sul patrimonio edilizio esistente che non generano nuovo peso insediativo. I possibili scostamenti dalle predette percentuali di incremento dovranno trovare giustificazione in sede di definizione delle scelte strutturali del PRGC……".*

   Complessivamente, come emerge dalla Relazione Illustrativa, l'incremento dalla capacità insediativa residenziale ammonta a 789 abitanti, di cui 251 dal recupero di vani non occupati e 538 da nuove unità immobiliari. Come indicato dalla prescrizione che esige attuazione sopraccitata, l'aumento di 789 abitanti rappresenta una percentuale di crescita pari al 31,82 %, calcolata su 2.479 abitanti (C.I.R. del

P.R.G.C. vigente - pag. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione – pubblicato sul sito istituzionale del Comune), superiore al 10%, quale soglia di sviluppo indicata per i Comuni sotto i 3.000 abitanti, non compresi negli ambiti di diffusione urbana e non individuati tra quelli con consistente fabbisogno di edilizia sociale. Previsione incompatibile con il comma 7 art. 21, delle N.d.A. del PTC2.

Eventuali scostamenti dalla sopraccitata percentuale di crescita, possono trovare giustificazione in sede di definizione delle scelte strutturali del P.R.G.C. (interesse pubblico).

Per completezza, in riferimento alle abitazioni rurali, si richiama il comma 6 dell'art. 21 delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: *"Ai fini del calcolo dell'aumento della capacità insediativa del PRG vigente……. restano esclusi gli interventi relative alle residenze rurali."* ;

c) al comma 4 art. 20 delle N.d.A. del PTC2 è citato:*"(Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni……individuano e perimetrano con modalità univoche e puntuali i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977:*
   - *gli strumenti e le varianti anzidetti sono integrati da una schedatura delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati, che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute;*
   - *gli strumenti e le varianti medesimi sono altresì dotati di disposizioni che disciplinino tipi e modalità di intervento, tecniche di intervento ammesse, destinazioni consentite, coerenti con i caratteri delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati."*;

   al comma 3 art. 31 delle N.d.A. del PTC2 è citato: *"(Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono le aree storico-culturali di cui al precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano alla costituzione dell'Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l'individuazione di nuove tipologie dei beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.)"*

   Quanto sopra per evidenziare che la Tav. A2 *"Stato di fatto degli insediamenti esistenti e relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed Ambientale"* andrebbe integrata con delle Schede finalizzate a fotografare la stratificazione degli interventi edilizi, storicizzando gli immobili. Si suggerisce anche ai sensi del comma 3 art. 31 delle N.d.A. del PTC2, di localizzare nella cartografia sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni (se esistenti);

d) al comma 6 art. 24 delle N.d.A. del PTC2 è citato: *"(Prescrizioni che esigono attuazione) - Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli AP-I sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli AP-I sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie"*, ribadito dal comma 1 dell'art. 25; al comma 7 art. 24 delle N.d.A. del PTC2 è citato: *"(Prescrizione che esigono attuazione) - Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali*

ambiti sono ammessi limitati ampliamenti.";
Come si evince dalla Tav. 2.2 - *Sistema insediativo: attività economico-produttive*, del PTC2, nel Comune di Cercenasco non sono presenti ambiti produttivi di I e II livello, come definiti dal comma 5 art. 24 del PTC2, eventuali previsioni di nuovi impianti quali le aree *Arn*, seppur contermini ad attività esistenti sono incompatibili con il PTC2.
Sono invece consentiti, limitati ampliamenti funzionali alle attività esistenti, compatibilmente con le classi di rischio idrogeologico;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante Generale al Piano Regolatore Comunale vengono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Cercenasco e alla Regione Piemonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta